

Martina Cameli, Marco Vendittelli
***Ancora una testimonianza sull'attività dei mercatores romani del Duecento.
Un documento del vescovo di Ascoli del 1233***

[A stampa in «Archivio della Società romana di storia patria», 129 (2006) [ma 2007], pp. 33-62 © degli autori - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”, www.retimedievali.it].

MARCO VENDITTELLI - MARTINA CAMELI

Ancora una testimonianza sull'attività
dei *mercatores* romani nel Duecento.
Un documento del vescovo di Ascoli del 1233

ESTRATTO

Archivio della Società romana di storia patria, 129 (2006), pp. 33-62

MARCO VENDITTELLI – MARTINA CAMELI *

ANCORA UNA TESTIMONIANZA SULL'ATTIVITÀ
DEI *MERCATOIRES* ROMANI NEL DUECENTO.
UN DOCUMENTO DEL VESCOVO DI ASCOLI DEL 1233

La penuria di fonti documentarie relative alla storia di Roma medievale è ben nota. Tuttavia gli studi degli ultimi decenni sul medioevo romano hanno evidenziato come uno scavo più profondo nei fondi documentari conservati in archivi non romani può in vari casi colmare parecchi vuoti. Ciò è risultato particolarmente evidente in relazione all'attività dei mercanti-banchieri romani tra gli ultimi decenni del XII secolo e la seconda metà del Duecento; moltissime tracce più o meno consistenti di tale attività sono state reperite, infatti, in raccolte documentarie e depositi archivistici italiani ed europei, fornendo testimonianze qualitativamente e quantitativamente sorprendenti.¹

In questa sede si pubblica in edizione critica e con un adeguato commento un atto inedito del vescovo di Ascoli, Marcellino (1229-

* Il paragrafo 1 è da attribuire a Marco Vendittelli, i paragrafi 2 e 3, nonché l'edizione del documento a Martina Cameli.

¹ M. VENDITTELLI, *Mercanti romani del primo Duecento «in Urbe potentes»*, in *Roma nei secoli XIII e XIV. Cinque saggi*, a cura di É. HUBERT, Roma 1993, pp. 87-135; M. VENDITTELLI, *Testimonianze sui rapporti tra «mercatoires» romani ed i vescovati di Metz e Verdun nel secolo XIII*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, 118 (1995), pp. 69-99; M. VENDITTELLI, *Élite citadine: Rome aux XII^e-XIII^e siècles*, in *Les élites urbaines a moyen âge*, XXVII^e congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, Roma 23-25 maggio 1995, Paris-Rome 1997 (Série Histoire Ancienne et Médiévale, 46 - Collection de l'École française de Rome, 238), pp. 183-191; M. VENDITTELLI, *«In partibus Anglie». Cittadini romani alla corte inglese nel Duecento: la vicenda di Pietro Saraceno*, Roma 2001; S. CAROCCI - M. VENDITTELLI, *Società ed economia (1050-1420)*, in *Storia di Roma dall'antichità a oggi. Roma medievale*, a cura di A. VAUCHEZ, Roma-Bari 2001, pp. 71-116.

1236),² conservato presso l'Archivio capitolare di Ascoli Piceno, e relativo a un mutuo concesso al presule da alcuni *mercatores* romani, rogato a Roma il 10 aprile 1233, da un notaio romano.

1. *I figli e i nipoti di Cinzio de Turre*

Nella primavera del 1233 il vescovo di Ascoli Marcellino si recò a Roma per il disbrigo presso il papa e la curia pontificia di affari, tanto personali, quanto relativi alla diocesi della quale era alla guida. Come in tantissimi altri casi ben testimoniati di dignitari ecclesiastici e laici, di inviati e ambasciatori che si erano recati presso la curia papale per le più svariate questioni, il presule marchigiano ebbe necessità di reperire denaro liquido, non solo per far fronte alle esigenze legate al suo soggiorno romano, ma anche per poter effettuare i consueti regali ed elargizioni al papa e alla *familia* papale, ai cardinali e ai loro familiari nonché agli ufficiali di curia, secondo quella prassi allora consolidata che è stata efficacemente definita “sistema dei doni”, presupposto necessario per ottenere ciò che si desiderava o per veder trionfare le proprie ragioni, vere o presunte tali che fossero.³

I ricchi mercanti-banchieri romani ebbero modo di trarre enormi vantaggi da questa situazione concedendo prestiti per loro estremamente favorevoli.⁴ Quelli che approfittarono delle necessità del vesco-

² Le coordinate cronologiche debbono essere intese non come gli estremi effettivi dell'episcopato di Marcellino bensì come le estreme attestazioni documentarie. I loro riferimenti archivistici e bibliografici sono: Ascoli Piceno, Archivio capitolare, F, *Liber quartus*, c. 27r (p. 52), e A. FRANCHI, *Ascoli Pontificia*, I, (*dal 342 al 1241*), Ascoli Piceno 1996 (Istituto Superiore di Studi Medioevali «Cecco d'Ascoli», Testi e Documenti, 3), Ascoli Piceno 1996, n. 112, p. 135.

³ Sul “sistema dei doni” v. soprattutto A. PARAVICINI BAGLIANI, *La vita quotidiana alla corte dei papi nel Duecento*, Roma-Bari 1996 (ed. or. *La cour des papes au XIII^e siècle*, Paris 1995), capitoli VII e VIII; ma anche il capitolo I di R. BRENTANO, *Due chiese: Italia e Inghilterra nel XIII secolo*, Bologna 1972 (ed. or. *Two Churches. England and Italy in the Thirteenth Century*, Princeton 1968).

⁴ Su questi aspetti VENDITTELLI, *Mercanti romani del primo Duecento* cit.; VENDITTELLI, *Testimonianze sui rapporti* cit.; VENDITTELLI, *Élite citadine: Rome aux XII^e-XIII^e siècles* cit.; VENDITTELLI, «*In partibus Anglie*» cit., pp. 17-20.

vo Marcellino furono i quattro figli di Cinzio *de Turre*, ben noti per la loro attività di *mercatores*, i quali il 10 aprile del 1233 concessero in mutuo sessantadue onces di tari d'oro al presule ascolano, che si impegnava a restituire tale somma di lì a sei mesi (il 1° settembre seguente). Questo è ciò che è dichiarato nel documento qui edito, ma in realtà le cose stavano in modo differente. La somma denunciata nel rogito era in realtà quella che il vescovo era tenuto a restituire, mentre quella ottenuta doveva essere certamente inferiore, in modo che l'ammontare stabilito per la restituzione comprendesse anche gli interessi, non dichiarati esplicitamente, pari alla differenza tra somma realmente ottenuta (che non conosciamo) e somma prevista per la restituzione. In più si può dire che il nostro documento mostra una certa atipicità, visto che indica – se pur con evidente menzogna – anche la somma concessa (pari a quella da restituire), mentre solitamente negli atti di mutuo di questo periodo ci si limitava per lo più a indicare esclusivamente la somma da restituire e non anche quella concessa.

L'atto di mutuo qui in esame costituisce la prima testimonianza dell'attività di mercanti-banchieri dei quattro figli di Cinzio *de Turre*, Paolo, Pietro, Alberto e Bonifacio.

Di questa famiglia, o meglio del ramo che qui interessa,⁵ si sa relativamente poco, soprattutto del capostipite, Cinzio, morto intorno 1246. È molto probabile che egli sia stato l'iniziatore della prospera attività della famiglia, partecipe del grande processo di espansione economica dei mercanti-banchieri romani del primo Duecento, ma di questo la documentazione disponibile non dà conto. Conosciamo il nome di sua moglie, Bellizia, figlia di un altro noto *mercator* romano, Leone *Iohannis Icte*, attivo nelle piazze del credito internazionale, insieme a suo fratello Ugucione.⁶

⁵ Si segnala per completezza bibliografica lo studio di P. SELIGIOTTI, *Note sulla famiglia romana dei Tartari e sulle sue proprietà nel Satro (secoli XIII-inizio XV)*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, 114 (1991), pp. 57-76, nel quale viene preso in esame quello che, se non era un casato totalmente indipendente da quello dei nostri *de Turre*, potrebbe sembrare un altro ramo della famiglia, i *de Turre de Tartariis*, sulla base di documentazione più tarda e senza la conoscenza di quella che qui verrà citata.

⁶ Roma, Archivio storico capitolino, fondo Orsini, II.A.I, perg. 33 (già 31), 29 settembre 1249.

Ignoriamo pure i suoi rapporti di parentela con altri *de Turre* a lui contemporanei ricordati dalle fonti, come Paolo *Antonii de Turre* che sembra esercitasse anch'egli attività di intermediazione finanziaria e commerciale, secondo la testimonianza di un documento del febbraio 1238 che riferisce come egli aveva in deposito trecento libbre di provisini lasciate dal defunto Giovanni Gaetano Orsini.⁷

Siamo, invece, molto meglio informati sull'attività dei suoi quattro figli, Paolo e Pietro, Alberto e Bonifacio.

Un'ulteriore testimonianza dell'attività creditizia esercitata dai figli di Cinzio *de Turre* risale al 1239. Il vescovo di Liegi Guglielmo di Savoia, subito dopo la sua elezione, avvenuta il 4 giugno di tale anno, era stato convocato a Roma dal papa «pro Romane ac universalis Ecclesie negotiis», e qui aveva contratto un mutuo di seicento marche con i quattro fratelli e con un altro ben noto *mercator romanus*, Stefano *Capharellus*. Dopo neppure tre mesi dalla sua elezione il vescovo Guglielmo morì (3 ottobre) ed il suo successore Roberto di Thoret (già vescovo di Langres, trasferito alla cattedra di Liegi il 3 agosto 1240) non provvide alla soluzione del debito. Così il consorzio di creditori romani tentò di rifarsi con il cardinale inglese Roberto da Somercotes,⁸ fideiussore del vescovo Guglielmo. Il papa incaricò il vescovo e l'abate di Sant'Oberto di Cambrai di raccogliere coattivamente dai fondi della mensa vescovile di Liegi la somma necessaria per estinguere il mutuo e di corrisponderla a nome dei creditori a un messo del cardinale Roberto. Tuttavia i due ecclesiastici, «non sine lesione sui nominis et gravi offensa Sedis apostolice», non diedero seguito al mandato pontificio. Così Gregorio IX il 13 giugno 1241 si rivolse al vescovo e agli abati di San Lupo e di San Martino di Troyes perché si occupassero della questione requisendo dai proventi degli enti ecclesiastici della diocesi di Liegi la somma necessaria a tacitare i creditori romani del vescovo

⁷ C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Le più antiche carte del convento di S. Sisto in Roma (905-1300)*, Roma 1987 (Codice diplomatico di Roma e della Regione Romana, 4), doc. 83.

⁸ Su Roberto da Somercotes, creato cardinale diacono del titolo di Sant'Eustachio tra il 20 maggio e il 25 giugno 1238 e morto a Roma il 16 o il 26 settembre 1241, v. A. PARAVICINI BAGLIANI, *Cardinali di Curia e 'familiae' cardinalizie dal 1227 al 1254*, 2 voll., Padova 1972 (Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 18-19), pp. 130-140.

Roberto.⁹ Che la controversia si sia risolta favorevolmente per i creditori lo si può solo supporre, dopo aver notato che essa non è oggetto di alcun provvedimento pontificio successivo e che non si possiede nessun'altra testimonianza di rapporti economici intercorsi tra cittadini romani e sede vescovile di Liegi fino ai primi anni del secolo XIV.¹⁰

Una lettera di Innocenzo IV del 20 gennaio 1244 testimonia, invece, di un prestito concesso tempo addietro da Paolo di Cinzio *de Turre* al Comune di Montpellier. Sulla base di questa sola testimonianza, si ignora ogni altro particolare su tale operazione creditizia, se non che a tale data il debito non era stato ancora saldato, nonostante i termini fissati fossero da tempo scaduti. Per tal motivo Paolo si era appellato al pontefice affinché intervenisse a suo favore nei confronti di *consules et universitas Montis Pessulani*; cosa che Innocenzo IV – attento come i suoi predecessori agli interessi di svariati *mercatores* romani – fece puntualmente, rivolgendosi a un canonico della Chiesa parigina, incaricandolo di indagare sulla vicenda, di appurare quanto sostenuto da Paolo e, se quanto asserito corrispondeva al vero, di provvedere affinché il debito fosse saldato.¹¹

In un censuale della basilica lateranense risalente al 1246 i *de Turre* figurano locatari di alcune *mense* di proprietà del capitolo lateranense, situate presso la basilica stessa.¹² L'attività svolta presso questi banchi dai *de Turre* (come del resto da altri locatori) è ignota, ma si può supporre che li esercitassero il loro mestiere di prestatori, l'arte del cambio e, forse, il commercio di preziosi (da questa testimonianza si apprende anche che Cinzio era a tale data ormai defunto).

⁹ *Les Registres de Grégoire IX (1227-1241)*, 4 voll., a cura di L. AUVRAY, S. CLÉMENTECET e L. CAROLUS-BARRÉ, Paris 1890-1955, n. 6069.

¹⁰ Il 25 aprile 1303 Bonifacio VIII concedeva al vescovo di Liegi la facoltà di contrarre un mutuo di complessivi quattromila fiorini con un consorzio di *mercatores* romani: si trattava di Giacomo di Nicola *Muti* e suo figlio Romanello, impegnatisi per duemilacinquecento fiorini, dei fratelli Angelo e Paolo *de Rizia*, per settecentocinquanta, e di Matteo *Ciceronis*, per altri settecentocinquanta, H. V. SAVERLAND, *Vatikanische Urkunden und Regesten zur Geschichte Lothringens*, 2 voll., Metz 1901-1905 (Quellen zur lothringischen Geschichte, I-II), I, p. 55, n. 77, e p. 281, n. 1569.

¹¹ J. ROUQUETTE - A. VILLEMAGNE, *Bullaire de l'église de Maguelone*, I, 1030-1216, II, 1216-1303, Paris-Montpellier 1911-1914, II, pp. 230-231, n. 382.

¹² Roma, Archivio storico del Vicariato, fondo di San Giovanni in Laterano, Q8B33 (inventario delle *mense*), *item* 28, 29, 30, 36, 49.

In quegli anni Pietro di Cinzio (agendo quasi certamente anche a nome dei suoi fratelli) figura in un folto gruppo *mercatores* romani (circa una quarantina)¹³ che operavano presso le fiere della Champagne impegnati in una delicata questione che coinvolse direttamente anche il pontefice Innocenzo IV e Tibaldo IV re di Navarra e conte della Champagne. I romani cercavano, infatti, di avere ragione di alcuni *campsores nundinarum Campanie* che si rifiutavano di restituire il denaro che i medesimi *mercatores* romani avevano depositato presso di loro. Sollecitato dai *consules et mercatores romani*, il 30 gennaio 1248 Innocenzo IV ingiungeva a Tibaldo di intervenire per far sì che i *campsores nundinarum Campanie* provvedessero a soddisfare i *mercatores* romani con pagamenti rateali nel corso delle successive dodici fiere,¹⁴ corrispondendo un indennizzo pari a venti soldi per ogni

¹³ I nomi che si ricavano dalla documentazione di seguito citata sono i seguenti: *Saxo Iohannis Alberici, Leonardus Iacobus, Petrus Alberici, Nicolaus Fusconis de Berta, Petrus Cinchii de Turre, Petrus Mancini, Petrus Blancus, Petrus Caranzonis, Petrus Iohannis Sisti, Petrus Leonardi, Iacobus dictus Cevegnie, Paulus Nicole, Angelus Mardonis, Petrus Boczius, Parentius Caffarelli, Iordanus dictus Boccabella, Romanus Rubei, Iohannes dictus Bellus, Gregorius Bobonis, Consul Consulis, Laurentius Serromani, Romanus Paczi, Thomas Carboncelli, Stephanus Marronis, Gregorius de Columpna, Iohannes Alberici, Gregorius Caranzonis, Petrus Siccaficora, Iacobus Falconis, Lazarengus, Petrus Bernese, Nicolaus Petri Leonis, Octavianus Petri de Cinthio, Nicolaus Petri Bobonis, Angelus Cesarii.*

¹⁴ In pratica entro due anni. Le sei fiere che si svolgevano a Provins, Troyes, Bar-sur-Aube e Lagny, grazie alla loro durata e alla loro consequenzialità nel corso di un intero anno, determinava, infatti, il cosiddetto ciclo fieristico della Champagne, un vero “anno fieristico” – lo si potrebbe definire – che scandiva il tempo dei mercanti-banchieri internazionali, cosicché l’espressione, frequente nella documentazione pervenutaci, «... de singulis nundinis in nundinas...» indicava una scansione temporale bimestrale. Questo l’elenco schematico delle sei fiere che si tenevano a Provins, Troyes, Bar-sur-Aube e Lagny: 1) Lagny-sur-Marne: dal 2 gennaio sino al lunedì prima della Quaresima; 2) Bar-sur-Aube: dal lunedì prima di Quaresima sino a fine febbraio o marzo; 3) Provins, *fiera di maggio*: dal martedì prima dell’Ascensione, per 46 giorni (si teneva nella parte alta della città); 4) Troyes, *fiera di S. Giovanni* o *fiera calda di Troyes*: dal martedì dopo il 24 giugno fino al 14 settembre; 5) Provins, *fiera di S. Ayoul*: dal 14 settembre sino ad Ognissanti (si teneva nella parte bassa della città); 6) Troyes, *fiera di S. Remi* o *fiera fredda di Troyes*: dal 1° o 2 novembre, in un primo tempo sino ad una settimana prima di Natale, poi sino al 2 gennaio (si teneva nel sobborgo di Troyes). Cfr. F. BOURQUELOT, *Études sur les foires de Champagne, sur la nature, l’entendue et les règles du commerce qui s’y faisant au XII^e, XIII^e et XIV^e siècles*, in *Memoires présentés par divers savants à l’Academie des Inscriptions et Belles-Let-*

cento libbre.¹⁵ Circa sei mesi più tardi la questione appariva tutt'altro che risolta e il 22 giugno il papa tornava a scrivere a Tibaldo: i *cives et mercatores Romani* gli avevano presentato un'ulteriore richiesta di intervento perché ancora non avevano ottenuto la restituzione delle somme depositate presso i *campsores nundinarum Campanie*, nonostante il precedente provvedimento papale; per tal motivo il pontefice minacciava la scomunica contro i detti *campsores* se non avessero provveduto nel termine di due mesi alla restituzione secondo le modalità indicate nella lettera del 30 gennaio, minacciando, inoltre, di porre l'interdetto sulle città della contea della Champagne.¹⁶

La questione alla fine dovette risolversi a favore dei romani, anche se certamente non nei tempi stabiliti dal provvedimento papale;¹⁷ sembra darne prova almeno un atto del 1251 tramite il quale dieci *mercatores* romani a nome loro e in rappresentanza di un'altra ventina di loro concittadini (e tra questi ultimi Pietro di Cinzio *de Turre*, suo fratello Alberto e loro nipote Paolo di Bonifacio)¹⁸ dichiaravano di aver riscos-

tres de l'Institut imperial de France, serie 2^a, V/1-2 (1865), Paris 1865: I, pp. 75-83; E. CHAPIN, *Les villes de foires de Champagne des origines au début du XIV^e siècle*, Paris 1937 (Bibliothèque de l'École des hautes études. Sciences historiques et philologiques, 268), p. 107, nota 9, e N. J. G. POUNDS, *An Economic History of Medieval Europe*, 2^a ed., New York 1994, pp. 359-361 (con grafico riassuntivo, fig. 8.1)

¹⁵ M. L. CADIER, *Bulles originales du XIII^e siècle conservées dans les Archives de Navarre*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, 7 (1887), pp. 268-338: pp. 316-318, doc. XXVI.

¹⁶ CADIER, *Bulles originales du XIII^e siècle* cit., pp. 318-321, doc. XXVII.

¹⁷ Il protrarsi della questione, con un crescente coinvolgimento di Tibaldo, è ben testimoniato da due lettere di Innocenzo IV del 13 gennaio 1249 e del 25 agosto dell'anno successivo. Con la prima il pontefice richiedeva l'intervento dell'abate di San Giacomo di Provins per dichiarare nulla la scomunica comminata da *Bobo de Lupo*, cantore di Chartres, nei confronti di Tibaldo, garante della transazione finanziaria conclusa tra alcuni *mercatores* romani e non meglio specificati *campsores nundinarum Campanie*, del cui rispetto *Bobo* era stato in precedenza incaricato dallo stesso pontefice. Con la seconda il papa chiedeva a Tibaldo di ratificare la transazione stabilita tra cittadini romani e cambiavalute della Champagne, negoziata dal suddiacono Berardo, cappellano pontificio e decano di Patraso. Paris, Bibliothèque Nationale, ms. 5993 A, *Chartularium Campanie. Liber pontificum*, c. 51r e cc. 52v-53r (copie semplici del 1272 ca.); regesto in H. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, *Histoire des ducs et des comtes de Champagne*, 6 voll., Paris 1859-1866: V, p. 432, n. 2850, e p. 448, n. 2944.

¹⁸ *Iacobus Siccaficora* che agiva per sé e a nome di *Petrus Siccaficora*, *Philippus Siccaficora*, *Petrus Leonardi Iohannis Manchini* e *Paulus Seignourili*; *Iacobus Consu-*

so da un cambiavalute di Cahors (*Gaillardus de Lare, civis et campsor cataurense*) le somme che quest'ultimo doveva loro, conferendo validità e solennità al documento con l'apposizione dei loro sigilli e del «sigillum mercatorum Romanorum in Francia commorantium».¹⁹

Sembra che nel 1250 Pietro di Cinzio e due dei suoi nipoti si trovassero a Lione al seguito della curia papale (lì trasferitasi da oltre un lustro per il concilio), dove, il 19 maggio, concessero in mutuo centodieci marche di sterline a Ramón de Liriis, procuratore del vescovo di Seo de Urgel in Catalogna, il quale si impegnava a restituire la somma entro la successiva festa di san Michele, presso la «curia si fuerit citra montes, alioquin... apud Trecas».²⁰

Una lettera di Innocenzo IV del 25 settembre 1252 indirizzata all'abate e al priore del monastero di San Martino di Autun testimonia del contenzioso sorto a causa dell'insolvenza del vescovo di Autun nei confronti dei *dilecti filii Petrus Cinchii de Turre, Paulus et Iacobus*. In essa si dà succintamente conto della vicenda e di come la sua risoluzione era stata affidata a Matteo Ilperini, cappellano pontificio, in qualità di uditore. Il papa si rivolgeva ai due superiori del cenobio di San Martino affinché notificassero al loro vescovo un mandato di comparizione presso la curia papale (ormai trasferitasi a Perugia) entro il termine massimo di due mesi, cosicché la causa potesse essere definitivamente conclusa, autorizzando, inoltre, i due ecclesiastici a ricorre-

lis per sé e a nome di suo padre Consul e di Laurentius Serromani; Stephanus de Romalo per sé e a nome di Petrus Vernerii e Petrus Albericii; Iohannes Sixtii; Angelus Monteroni per sé e a nome degli heredes Petri Mancini; Iacobus Nicholai a nome di suo fratello Paulus; Iacobus Nicholai a nome di Petrus Iohannis Cinchii, di Alexius fratello di quest'ultimo, nonché di Iohannes Bobonis de Egyptia, Bartholomeus filius quondam Gregorii Bobonis de Egiptia, Iohannes Bele e Matheus Manchiunus fratello di Iohannes Bele; Paulus Pace per sé e a nome di suo padre Romanus e di Petrus Cinthii de Turre, di Albertus fratello di quest'ultimo e di loro nipote Paulus Bonefacii; Paulus Stephani a nome di Thomas Carboncelli, Petrus Egidii e del fratello di quest'ultimo Lazarengus; Angelus Mardonis.

¹⁹ Paris, Bibliothèque Nationale, ms. 5993 A, *Chartularium Campanie. Liber pontificum*, cc. 173v-174v (copia semplice del 1272 ca.); regesto in D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, *Histoire des ducs et des comtes de Champagne* cit., V, p. 458, n. 2998; cfr. BOURQUELOT, *Études sur les foires de Champagne* cit., I, pp. 173 e 189.

²⁰ P. LINEHAN, *The Spanish Church and the Papacy in the Thirteenth Century*, Cambridge 1971, pp. 129-130 e nota 7.

re alle sanzioni ecclesiastiche nel caso in cui il presule non avesse ottemperato a tale obbligo.²¹

Circa la collocazione genealogica degli appena citati Paolo e Giacomo, il testo della lettera innocenziana non è chiaro, non attribuendo ad essi nessun patronimico o nome familiare; ritenendoli – come sembra assai probabile – membri della famiglia *de Turre*, nel caso di Paolo si potrebbe supporre tanto che si trattasse del fratello di Pietro, quanto del nipote, Paolo di Bonifacio, l'operato di entrambi come intermediatori finanziari è testimoniato, infatti, in altre fonti coeve; più problematico, invece, inserire in tale genealogia Giacomo; l'ipotesi maggiormente plausibile è che si trattasse di un secondo figlio di Bonifacio *de Turre* e, dunque, di un altro nipote di Pietro.

Il vescovo di Thérouanne,²² Radolfo *de Cala*, pochissimo tempo dopo la sua elezione, avvenuta il 9 dicembre del 1252, aveva contratto (forse a Perugia, dove risiedeva allora la curia pontificia) tre distinti mutui: uno con una compagnia senese, un altro con un consorzio di *mercatores* romani, rappresentato da Stefano *Marroni*, un terzo con tre esponenti della famiglia *de Turre*: Bonifacio e Pietro, figli di Cinzio, e loro nipote Leonardo, figlio del fratello Paolo. Evidentemente tutt'altro che tranquilli per le garanzie che il presule aveva offerto loro, i mutuatanti, ancor prima della scadenza dei termini fissati per il rimborso dei crediti, avevano richiesto un intervento del pontefice che li tutelasse maggiormente nei confronti del debitore. Accogliendo tale istanza, l'11 gennaio 1253 Innocenzo IV scriveva due lettere all'abate di San Martino di Troyes e una a quello di Santa Genoveffa di Parigi affinché provvedessero a far rispettare al presule i modi e i tempi del rimborso, così come erano stati fissati nelle lettere di credito, senza procedere alla verifica della legittimità delle richieste dei creditori. In caso di pertinace resistenza, trascorsi quattro mesi, dovevano far scattare le sanzioni ecclesiastiche contro di lui, senza accettare dinieghi più o meno fondati in funzione delle necessità economiche della Chiesa di Thérouanne.²³

L'ascesa della famiglia nell'ambito della società romana della seconda metà del Duecento è ben evidenziata anche dalla concessione

²¹ *Les Registres d'Innocent IV (1242-1254)*, a cura di É. BERGER, 4 voll., Paris 1884-1921, n. 5986.

²² La città di Thérouanne nell'Artois fu distrutta il 20 giugno 1553, nel 1567 la sede vescovile fu trasferita alla non lontana Boulogne-sur-Mer.

²³ *Les Registres d'Innocent IV* cit., n. 6264.

nel 1254 di un canonicato presso la basilica di San Pietro in Vaticano da parte di Innocenzo IV a un nipote di Pietro di Cinzio *de Turre*, Nicola,²⁴ circostanza che allora rappresentava senza dubbio un elemento distintivo di grande importanza. Il giovane, non ancora chierico è definito *scolarus* nella lettera del papa; era destinato, dunque, ad una brillante e ricca carriera ecclesiastica. Quattro anni dopo Alessandro IV stabiliva che lo stesso Nicola *de Turre* (se l'identificazione è corretta), nonostante l'illegittimità della nascita, potesse accedere alla dignità vescovile, anche se non sembra l'abbia mai raggiunta;²⁵ comunque, sulla base di quest'ultima testimonianza, Nicola doveva aver ricevuto qualche prebenda o beneficio ecclesiastico in Inghilterra (cosa molto comune per i chierici romani del tempo), esservi trasferito più o meno permanentemente, e con profitto, visto che era riuscito a stabilire rapporti abbastanza stretti con la corona, tanto da essere definito «*familiaris regis Anglie*». Fa da contrappunto a queste notizie, anche la menzione di una Maria *de Turre* (quali legami di parentela avesse con i figli di Cinzio, però, non sappiamo) tra le suore domenicane del convento romano di San Sisto, che ospitava allora molte esponenti delle principali famiglie cittadine.²⁶

Un'ulteriore interessante testimonianza sull'attività di prestatori dei *de Turre* è offerta da una pergamena risalente al 13 marzo 1257; dal testo in essa contenuto si ricava che Leonardo, figlio di Paolo *de Turre*, suo cugino Pietro, figlio di Pietro *de Turre*, e Giacomo *de Turre* (che, come già supposto, poteva essere un altro cugino dei primi due) avevano concesso in mutuo trenta libbre di denari parisini a un procuratore presso la curia papale di Alfonso conte di Poitiers, fratello del re di Francia Luigi IX. Il mutuatore si impegnava, a nome del conte, a saldare il debito a Parigi il giorno della festa di santa Genoveffa (16 giugno) di quello stesso anno. Che il debito fu estinto (non sappiamo se entro i tempi stabiliti) sembrerebbe dimostrato dalla circostanza che la pergamena, certamente conservata dai creditori al momento della stipulazione del contratto di mutuo, fu restituita al debitore e in tal modo

²⁴ *Les Registres d'Innocent IV* cit., n. 8292, 1° luglio 1254.

²⁵ *Les Registres d'Alexandre IV (1254-1261)*, 3 voll., Paris 1895-1959, a cura di C. BOUREL DE LA RONCIÈRE, J. DE LOYE, J. DE CÉVAL, A. COULON, n. 2702, 10 ottobre 1258.

²⁶ CARBONETTI VENDITTELLI, *Le più antiche carte* cit., doc. 123, 26 settembre 1256.

è finita successivamente nei fondi degli Archives Nationales di Parigi, dove oggi si conserva.²⁷

Vale la pena soffermarsi ancora su questo documento, poiché sul verso è vergata una nota che potrebbe, almeno in via ipotetica, essere ricondotta alla mano di uno dei prestatori, rappresentando in tal modo l'unica testimonianza grafica di un *mercator* romano del Duecento: «Questa karta eve sopra lo konte de Pitier, frate de lo rege de Francia, de XXX libre de paresani, e deo egli pakari oto dii innanci santi Janni [segue parola depennata, illeggibile], a Parisi».

Nel 1257 fa la sua comparsa nel nostro dossier documentario Bonifacio figlio di Paolo di Bonifacio di Cinzio *de Turre*. Il 18 agosto di tale anno, a Viterbo, dove allora risiedevano il pontefice e la curia, Paolo, anche a nome di suo figlio *Fatius*, concedeva in mutuo settantadue marche d'argento *ad pondus Colonie* al vescovo di Seckau, Ulrich, e a Ottone, preposto della chiesa di Salisburgo.²⁸

Iacobus de Turre (forse figlio di Bonifacio di Cinzio) lo ritroviamo a Parigi nell'agosto del 1266 per la cura dei suoi affari, o, più precisamente, per la riscossione della somma che la camera pontificia doveva a lui e a due suoi soci romani.²⁹ Dopo aver fatto ritorno a Roma, si apprestava a ripartire per la Francia tre anni più tardi alla volta delle fiere della Champagne; ce ne dà notizia un rogito notarile del 9 settembre 1269, tramite il quale Francesco di Giovenale Mannetti lo nominava suo procuratore per la riscossione nel corso dell'imminente fiera di San Remigio di Troyes di trecento libbre di tornesi a lui dovute dal vescovo di Verdun, quale suo debitore.³⁰

²⁷ La collocazione è J 310, n. 35; il testo è edito in *Layettes du trésor des chartes*, III, a cura di J. DE LABORDE, Paris 1875, pp. 352-353.

²⁸ Il documento è pubblicato in W. MALECZEK, *Erzbischof Ulrich von Salzburg (1257-1265), die päpstliche Kurie und Bankiers aus Rom, Florenz und Venedig*, in *Tirol - Österreich - Italien. Festschrift für Josef Riedmann zum 65. Geburtstag*, a cura di K. BRANDSTÄTTER e J. HÖRMANN, Innsbruck 2005, pp. 405-439, doc. 2 alle pp. 434-435.

²⁹ F. SCHNEIDER, *Zur Älteren Päpstlichen Finanzgeschichte*, in *Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken*, 9 (1906), pp. 1-37, a p. 34: l'8 agosto 1266, a Parigi, *Iacobus de Turre* e *Lucas Petri Ceke*, a nome di *Iohannes Petri Pantaleonis*, rilasciano quietanza per la somma di 700 libbre di tornesi restituita da Claudio suddiacono e cappellano papale e da Berengario *de Secureto* chierico di camera.

³⁰ Paris, Bibliothèque Nationale, Collection de Lorraine 716, *Cartulaire de l'évêché de Verdun*, c. 15r-v; ed. in VENDITTELLI, *Testimonianze sui rapporti cit.*, pp. 95-97, n. 6.

Sembrerebbe che, come Giacomo *de Turre*, anche Leonardo di Paolo di Cinzio fosse coinvolto nel grandissimo giro di denaro prestato alla curia papale da molti *mercatores* romani.³¹

Svariate altre testimonianze indicano alcuni esponenti della famiglia *de Turre* tra il folto gruppo di *mercatores* romani che in vario modo rimpinguarono con i loro prestiti le casse di Carlo d'Angiò e dei suoi vicari nella carica di senatore di Roma tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta del Duecento; si tratta in particolare di Leonardo di Paolo di Cinzio e suo figlio Pietro, e di Bonifacio di Cinzio con i suoi nipoti, Bonifacio/*Iacius*, Giovanni e Ruggero, figli del defunto Paolo.³²

Leonardo aveva dato in prestito al tesoriere regio duecentoquarantadue libbre di tornesi e, insieme al figlio Pietro, aveva mutuato due milacinquecento libbre di provisini a Bertrand de Baux quando ricopriva la carica di vicario senatoriale nel 1270-1271: interessante notare come i due prestatori avessero ottenuto in pegno e garanzia due corone d'oro, uno scettro anch'esso d'oro, un *baculum aureum*, e un *po-mum aureum operatum cum minutis pernis*. Gli stessi Leonardo e Pietro avevano prestato ingenti somme di denaro al Comune di Siena, allorquando questo si era visto costretto a corrispondere una pesantissima penale a Carlo d'Angiò; il recupero della somma si dimostrò alquanto gravoso e i due romani dovettero ricorrere anche all'intervento diretto del sovrano angioino e alla minaccia delle sanzioni ecclesiastiche.³³ Da notare come a fronte di un prestito di seicento libbre conces-

³¹ SCHNEIDER, *Zur Älteren Päpstlichen Finanzgeschichte* cit., p. 34: l'8 agosto 1266, a Parigi, *Lucas Petri Ceke* per sé e a nome di *Leonardus Pauli Cincii* e di *Nicholaus dictus Mutus de Pappazuris*, rilascia quietanza per la somma di millecinquecento libbre di tornesi restituita da Claudio suddiacono e cappellano papale e da Berengario *de Secureto* chierico di camera.

³² *I registri della cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangeri con la collaborazione degli archivisti napoletani*, I, Napoli 1950, p. 182, n. 310; V, Napoli 1953, pp. 249, n. 186; 272, n. 313; VI, Napoli 1954, pp. 296, n. 1571, 299, n. 1581 e n. 1582, 377, n. 1895; VIII, Napoli 1957, pp. 107, n. 94, 108, n. 95, 130, n. 128, p. 243, n. 718; A. DE BOUARD, *Le régime politique et les institutions de Rome au Moyen-Age. 1252-1347*, Paris 1920 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 118), pp. 276-277.

³³ Oltre ai documenti citati alla nota precedente v. *Documenti dei secoli XIII e XIV riguardanti il Comune di Roma conservati nel R. Archivio di Stato di Siena*, in *Miscellanea storica senese*, 3 (1895), pp. 123-167, n. 33.

so il 4 aprile 1271 a Carlo d'Angiò, Leonardo *de Turre*, Angelo *Burdonis* e altri loro soci romani ottennero la concessione dell'ufficio della dogana del sale, potendo, evidentemente, godere degli introiti derivanti dal suo esercizio fino alla restituzione del debito, cosa che sembra sia avvenuta nel giro di appena un mese, visto che il 20 maggio del medesimo anno Leonardo e Angelo restituirono alla camera capitolina la lettera regia di concessione.³⁴

In maniera abbastanza simile Bonifacio di Cinzio e i suoi tre nipoti (figli del defunto Paolo) avevano ottenuto dalla camera capitolina il possesso del *castrum* di Barbarano, «ad comune Urbis spectans», come pegno fruttifero per la concessione di un mutuo, del quale, però, si ignora l'entità; ne dà notizia una lettera del sovrano angioino del 2 giugno 1272 con la quale si disponeva il recupero del pieno possesso del *castrum* da parte del vicario e del camerario capitolino.³⁵


Le testimonianze documentarie sul ramo della famiglia *de Turre* che si è cercato fin qui di illustrare si rarefanno drasticamente con gli ultimi anni del Duecento. Un atto un tempo conservato nell'archivio della confraternita del Salvatore *ad Sancta Sanctorum* del 27 novembre 1289 testimonia che Pietro di Pietro di Cinzio era a quella data ormai defunto, in tale rogito notarile compare, infatti, tra i testimoni *Cinthius condam Petri Petri Cinthii de Turre de regione Vineetedenari*.³⁶ Le ultime notizie che potrebbero essere ricondotte in qualche caso a Leonardo di Paolo di Cinzio si confondono con quelle relative a Leonardo di Matteo *de Turre*, appartenente alla famiglia denominata *de Turre de Tartariis* o *de Turre seu Tartarorum*, così chiamata per distinguerla da quella dei *de Turre* discendenti di Cinzio, che sembra aver avuto maggior successo nel corso del Trecento.³⁷

³⁴ Oltre che il già citato documento in *I registri della cancelleria angioina* cit., V, p. 272, n. 313, v. DE BOUARD, *Le régime politique* cit., p. 178, nota 3.

³⁵ *I registri della cancelleria angioina* cit., VIII, p. 243, n. 718.

³⁶ Documento deperduto, già in Archivio di Stato di Roma, Archivio dell'Ospedale del Salvatore ad Sancta Sanctorum, cass. 422, perg. 111, trascrizione in B. SAJEVA, *I più antichi documenti dell'archivio dell'ospedale del S. Salvatore (secc. XI-XIV). Saggio d'edizione*, Tesi di laurea in paleografia latina, Facoltà di Lettere dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», a.a. 1947-1948, doc. 13.

³⁷ SFLIGIOTTI, *Note sulla famiglia romana dei Tartari* cit.



Schema genealogico dei discendenti di Cinzio *de Turre* per tre generazioni

2. Il vescovo Marcellino³⁸

Anconetano di nascita e per appartenenza familiare,³⁹ Marcellino è figura importante e, al momento, ancora non del tutto illuminata a dispetto delle numerose testimonianze storiche che lo riguardano.

³⁸ Sulla ricca, complessa e finora non sufficientemente indagata figura di Marcellino, ho in corso una ricerca che si propone di analizzare anche le fonti extra-ascolane, riguardanti cioè gli altri ambiti, oltre quello ascolano appunto, nei quali si dispiega la varia attività del presule. Per il momento si vedano lo studio di M. E. GRELLI - A. ANSELMI, *Il vescovo Marcellino Pete e Federico II*, in *Federico II e le Marche*, Atti del Convegno di studi con il patrocinio del Comune di Jesi – Assessorato alla Cultura promosso dalla Biblioteca Planetiana con coordinamento scientifico della Deputazione di Storia Patria per le Marche, Jesi, Palazzo della Signoria, 2-4 dicembre 1994, Roma 2000, pp. 85-98, e alcune rapide notizie in N. KAMP, *Capocci, Raniero*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XVIII, Roma 1975, pp. 608-616, a p. 614. Ma sulla sua vita e le sue vicende, ancora controverse, disponiamo anche di una informata ma forse troppo 'illuministicamente critica' *Dissertazione intorno a Marcellino vescovo d'Arezzo* del cav. Lorenzo Guazzesi, accademico della Crusca, che, tutta condotta secondo i criteri consueti dell'epoca, rilegge e riguarda «al lume d'una chiara lucerna Critica» la storia di Marcellino al fine di «indagar le cagioni» della «credenza» della «morte ignominiosa del nostro Vescovo Marcellino, che si è supposto sin ora crudelmente ucciso dall'Imperador Federigo II» e «togliere dunque, ed abbattere una così mal fondata opinione». Benché forse troppo severa e in parte sviata dalla fervida ed urgente necessità di eliminare qualsiasi «falsità» – l'autore giunge addirittura a negare, in qualche passaggio, il ruolo storico di Marcellino quale rettore della Marca anconetana e incaricato dal papa di curare i *negotia* della Chiesa, compiti invece testimoniati dalle lettere pontificie – questa *Dissertazione* merita senz'altro di essere segnalata per il rigore e l'acutezza con cui è svolta e, non ultimo, anche per il fatto di non essere nota alla storiografia locale: L. GUAZZESI, *Dissertazione intorno a Marcellino vescovo d'Arezzo*, in *Raccolta d'opuscoli scientifici e filologici*, t. XLVII (*al Nobile Sig. Conte Francesco Beretta*), Venezia 1752, pp. 163-211.

³⁹ Dal GUAZZESI, *Dissertazione* cit., pp. 170-171 (dove rimanda ad F. UGHELLI, *Italia sacra sive de episcopis Italiae*, 9 voll., Romae 1643-1662, di cui si è vista l'edizione aggiornata e integrata da Nicolò Coleti, Venetiis 1717-1722 [ristampa anastatica, Bologna 1972-1974], I, col. 423) e 206-207, si apprende la notizia dell'esistenza di due lettere di Innocenzo IV indirizzate una *dilecto filio Nicolao Pete civi Anconitano* e l'altra al vescovo di Fano, Alberto, in entrambe le quali ci si riferisce a Marcellino quale fratello del predetto Niccolò, da cui si fa discendere l'origine anconetana del presule e la sua appartenenza alla famiglia Pete. Cfr. *Les Registres d'Innocent IV* cit., nn. 3992 e 3993 rispettivamente pp. 603-604 e 604; e *Epistolae saeculi XIII e regestis pontificum Romanorum selectae*, a cura di K. RODENBERG, 3 voll., Berlin 1883-1894 (MGH, *Epistolae saeculi XIII*) [ristampa München 1982], II, n. 577 pp. 407-408.

Le primissime notizie di cui si dispone sono del dicembre 1229 e lo vedono impegnato, in qualità di *electus*, nel ricevimento degli omaggi e dei giuramenti di fedeltà resi dai nobili della città di Ascoli alla Chiesa ascolana.⁴⁰ Per buona parte del 1230 e, in maniera più sporadica, negli anni successivi, egli continua a ricevere tali giuramenti dagli abitanti e dalle comunità di vari castelli del comitato ascolano.⁴¹ Già queste prime testimonianze documentarie, legate alla ricognizione e perciò, dunque, alla riaffermazione delle proprietà e dei diritti della Chiesa ascolana, da parte del presule eletto, aiutano a intendere la personalità e le finalità dell'azione di governo di questo energico personaggio.

Il primo grande riconoscimento da parte pontificia lo ottiene nel novembre 1231 quando Gregorio IX gli affida, reputando «*Ecclesiam esculanam tanquam Sedis apostolice filiam specialem et personam tuam nobis fide notam et devozione probatam*», il comitato di Ascoli, da governare fedelmente per conto della Chiesa di Roma, con la giurisdizione, i diritti, i redditi e le pertinenze che a questa spettano in cambio di un censo annuo di cento libbre di denari volterrani. A questa concessione aggiunge una facoltà speciale – quella di nominare i notai⁴² – ed una ammonizione: di operare con giustizia, equità e pietà,

⁴⁰ Ascoli Piceno, Archivio capitolare (d'ora in avanti ACAP), F, *Liber quartus*, c. 27r (p. 52): si tratta di copia autentica in registro del 5 giugno 1247 per mano di Bonaventura a *serenissimo Friderico Romanorum imperatore notarius constitutus*.

⁴¹ I documenti sono in ACAP, F, *Liber quartus*, alle seguenti carte, secondo un ordine 'misto' tra il cronologico e il territoriale: 24r (p. 46), 28r (p. 54), 3v (p. 5), 8v (p. 15), 29r (p. 56), 9v (p. 17), 33r (p. 64), 11v (p. 21), 4v (p. 7), 32r (p. 62), 10v (p. 19), 25r (p. 48), 26v (p. 51), 25r (p. 48), 11v (p. 21).

⁴² Su questo aspetto, v. M. CAMELI, *Notai vescovili, notai chierici, notai con duplice nomina nella Chiesa ascolana del XIII secolo*, distribuito in formato digitale da *Scrineum – Rivista*, 2 (2004), al seguente URL: <http://dohc.unipv.it/scrineum/rivista/rivista-2.html>, in particolare, il par. *Notai e vescovi: un doppio legame*. A proposito della *potestas faciendi notarios* e del vescovo Marcellino nel caso specifico, vale la pena aprire qui una breve parentesi. Come si vedrà tra breve, nel 1236 Marcellino fu traslato alla sede di Arezzo, dove si sa che i vescovi «rivendicando la *plenam iurisdictionem ab Imperio constituendi notarios*, a partire dagli anni '40 [del XIII secolo] investono notai» (cf. G. NICOLAJ PETRONIO, *Per una storia della documentazione vescovile aretina dei secoli XI-XIII. Appunti paleografici e diplomatici*, in *Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma*, 17-18 (1977-1978), pp. 65-171: p. 167). Questa data aretina risulta piuttosto significativa quando si pensi che in quegli anni era vescovo di Arezzo proprio Marcellino, ovvero quel presule che aveva ricevuto la facoltà di nominare notai dal pontefice Gregorio IX. Non per niente il primo *privilegium* di investitura dell'ufficio notarile di cui siamo a conoscenza con-

«religiosos pio fovens affectu et defendens a potentibus impotentes».⁴³

Nel 1233 è, come si è detto, a Roma, «pro nostris et Ecclesie nostre negotiis et necessariis utilitatibus in Romana Curia expediendis utiliter et procurandis»; tuttavia non è possibile stabilire di quali affari si trattasse.

Dalle lettere pontificie che gli sono rivolte e dalla restante documentazione disponibile (ordini, ammonizioni, compromessi, arbitrati, concessioni) si indovinano presenza ed impegno nella gestione della Chiesa ascolana, sebbene si abbia l'impressione che non si trattasse sempre di una gestione tranquilla e lineare.

Nel 1236 viene mandato da Gregorio IX, come suo legato, in Lombardia per restaurarvi la pace. Per questo motivo il papa scrive ai rettori della *societas Lombardie*, ai podestà, alle comunità, al popolo di Piacenza, di Verona, Milano e di Cremona di accogliere benevolmente Marcellino sia per il ristabilimento della pace interna alle singole comunità (a Piacenza *pro concordia inter ipsos observanda [...] eam auctoritate apostolica roborando e pro concordia et pace Veronensium*) sia in vista di un incontro dei suddetti rettori col nunzio di Federico II in cerca di un accordo davanti al papa, raccomandando di obbedire al legato ed accettare quanto da lui disposto. Nello stesso tempo invita Marcellino a porre particolare diligenza e impegno nel far rispettare le paci stipulate, a proseguire *in benedictionibus* verso coloro che troverà devoti e disposti a recepire i suoi consigli e a procedere *contra violatores pacis*, disobbedienti e ribelli, vietandogli però, il 3 aprile, di sottoporre a scomunica ed interdetto, senza speciale mandato apostolico, le comunità con la precisazione che tale proibizione non deve essere estesa agli abitanti di Verona o di Piacenza o a coloro che turbano la loro pace, fatta o da fare.⁴⁴

cesso da un vescovo aretino è proprio emesso da Marcellino (ancora NICOLAJ PETRONIO, *Per una storia della documentazione* cit., p. 167 e nota 181); per cui è ipotizzabile che questi, fatta propria la consuetudine dei vescovi ascolani di 'fare' i notai, l'abbia portata con sé ed instaurata nella sede aretina.

⁴³ *Le Liber censuum de l'Église romaine*, I-II, a cura di P. FABRE e L. DUCHESNE, Paris 1889-1910; III (*Table des matières*), a cura L. DUCHESNE, P. FABRE e G. MOLLAT, Paris 1952: I, coll. 447-448, n. CLXXXIII; FRANCHI, *Ascoli Pontificia* cit., I, n. 97, p. 120.

⁴⁴ Se ne vedano le indicazioni *ibid.*, I, nn. 107-110, pp. 130-133, e inoltre *Epistolae saeculi XIII* cit., I, n. 682, p. 580 (= *Les registres de Grégoire IX* cit., II, col. 341, n. 3060); *Les registres de Grégoire IX* cit., II, col. 342, n. 3070; e *Epistolae saeculi XIII* cit., I, n. 685, pp. 582-583 (= *Les registres de Grégoire IX* cit., II, col. 343, n. 3072) che in Franchi non sono riportati.

Nell'aprile del 1236, negli stessi giorni della legazione lombarda, Marcellino riceve da parte di Gregorio IX la conferma della sentenza di assoluzione dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di un tale *Membroctus*, che gli era stata rivolta da alcuni cittadini ascolani;⁴⁵ il 16 agosto del medesimo anno egli risulta traslato alla diocesi di Arezzo. Per questo motivo Gregorio IX affida la procura dei beni della Chiesa ascolana all'arciprete e ai canonici di Ascoli Presbitero *de Gisione Criscentii* e Giovanni *Alexii*.⁴⁶

Non è da escludere che, nonostante il riconoscimento di non colpevolezza da parte di Gregorio IX, lo spostamento alla diocesi aretina fosse legato proprio a quell'accusa di omicidio e a un probabile conseguente stato di tensione creatosi in città.

Concluso l'incarico episcopale ad Ascoli ed eletto vescovo di Arezzo, Marcellino resterà comunque legato alla Marca anconetana, della quale risulta nominato rettore già nell'ottobre 1240, al tempo della convocazione da parte di Gregorio IX a un concilio per la Pasqua dell'anno successivo.⁴⁷ Relativamente a questo incarico sono numerose le attestazioni.⁴⁸

Discussa è la fine dei suoi giorni: dopo la gravissima sconfitta subita davanti ad Osimo da parte del vicario generale imperiale Roberto di Castiglione nel dicembre 1247, sembra sia stato fatto giustiziare come traditore da Federico II.

⁴⁵ *Les registres de Grégoire IX* cit., II, coll. 343-344, n. 3073; FRANCHI, *Ascoli Pontificia* cit., I, n. 111, p. 134.

⁴⁶ U. PASQUI, *Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medio Evo*, II, Firenze 1916, n. 525, p. 216; *Les registres de Grégoire IX* cit., II, col. 462, n. 3286; FRANCHI, *Ascoli Pontificia* cit., I, n. 112, p. 135.

⁴⁷ *Epistolae saeculi XIII* cit., I, n. 785, pp. 688-692, in particolare p. 691; *Les Registres de Grégoire IX* cit., col. 417, n. 5865; FRANCHI, *Ascoli Pontificia* cit., n. 121, p. 144. Su questo incarico, eccezionale in quanto fatto *ad interim* per coprire il periodo della permanenza del titolare presso la curia papale, mentre secondo la norma i mandati erano *usque beneplacitum* terminando automaticamente con la morte del papa, si veda un breve cenno in D. WALEY, *The Papal State in the Thirteenth Century*, London 1961, p. 96 e nota 5. Il documento di istituzione è in *Epistolae saeculi XIII* cit., I, n. 794, p. 702.

⁴⁸ *Les registres de Grégoire IX* cit., coll. 333-334 nn. 5322-5325, coll. 341-342 nn. 5340 e 5341, col. 417 n. 5852, col. 514 n. 6033, e *Epistolae saeculi XIII* cit., I, n. 788 pp. 695-696, n. 794 p. 702, n. 795 pp. 702-703, n. 799 pp. 705-706.

E se alcuni hanno voluto strumentalizzare la sua impiccagione, amplificandone modalità, particolari e significato fino a fare del vescovo Marcellino un martire le cui ossa compivano addirittura miracoli, non è mancato chi ha sostenuto che egli, dopo essere stato allontanato da Arezzo a causa di dissidi tra le opposte fazioni cittadine, si sia ritirato nella città natia di Ancona, dove si sarebbe dedicato semplicemente ad 'evangelizzare' e a «muovere i Popoli contro di Federigo» senza però essere alla guida di un esercito, e dove «avrà fatto probabilmente assai cattivo, e miserabile fine, ma non con tutto quell'apparato di pubblicità, che si finge nella citata Lettera [del cardinal Capocci]». ⁴⁹

3. La quietanza del 1233

Qualche parola anche sul documento. Trattandosi di un contratto di mutuo con promessa di restituzione, il documento si configura diplomaticamente come un *instrumentum* – e tale lo definisce anche il redattore nella sua *completio* –, ovvero come un documento privato. Ma si tratta di un documento privato decisamente *sui generis*. Aspira ad altro. E questo altro – una dimensione pubblica? o 'solo' solenne? – cerca di attingere in ogni modo (d'altronde l'autore dell'azione giuridica è pur sempre un *episcopus* e dunque una persona pubblica) pur mantenendo ferme quasi tutte le caratteristiche imprescindibili del documento privato.

⁴⁹ La fonte principale sull'avvenimento è il coevo scritto del cardinale Raniero Capocci, luogotenente papale nel Patrimonio di San Pietro in Tuscia, nel Ducato di Spoleto e nella Marca d'Ancona, che, presente nella Marca in quel periodo, avrebbe scritto al papa una dettagliatissima narrazione sulla esecuzione di Marcellino e sui tormenti fattigli subire dai Saraceni su ordine dell'imperatore. Questo libello, ripreso e tradito a noi da Matthew Paris (che incluse poi la notizia in varie sue opere: *Ex Mathei Parisiensis Operibus*, in *Ex rerum anglicarum scriptoribus saeculi XIII*, a cura di F. LIEBERMANN, Hannover 1888 (*MGH, Scriptores*, XXVIII) [ristampa Stuttgart-New York 1964], pp. 74-455, alle pp. 304-305, 425, 426, 427, 452), composto per denunciare al mondo l'empietà di Federico II e dunque allo scopo di scatenare la propaganda contro l'imperatore, suscitò effettivamente grande impressione in Inghilterra e in Germania e diede luogo ovunque ad agitazioni anti-imperiali. Cfr. E. KANTOROWICZ, *Federico II imperatore*, Milano 2000³ (ed. or. *Kaiser Friedrich der Zweite*, Berlin 1927), pp. 652, 655, 695. Sull'opera propagandistica di Raniero, v. ora W. MALECZEK,

Analizziamolo nelle sue formule estrinseche e intrinseche, anche con l'aiuto della riproduzione fotografica: si apre con una grande *i*, molto sviluppata in altezza e decorata, che principia l'invocazione verbale («In nomine domini nostri Iesu Christi») a cui seguono l'*apprecatio* e la data completa, nell'ordine, di millesimo, anno di pontificato del papa, indizione, mese e giorno. L'intitolazione comprende la tradizionale formula devozionale e la specificazione «apud Sedem apostolicam constitutus» che indica la presenza del presule presso la curia papale. Il testo inizia con una breve *narratio* che, nel voler indicare le ragioni del negozio contratto, dà l'impressione piuttosto di lasciar trasparire il tentativo del vescovo di giustificarsi per il prestito richiesto. Il dispositivo consiste nell'impegno a restituire entro una certa data la somma di denaro ricevuta. Ad esso fanno seguito una lunga serie di clausole di obbligazione e di rinuncia, la promessa a tener fede a quanto stabilito («promittentes vobis in verbo veritatis et bona fide omnia supradicta rata et firma habere et contra non venire sed observare firmiter et plenarie adimplere») ed infine la *corroboratio* con la menzione dell'apposizione del sigillo del vescovo («In huius itaque rei evidentiam plenioram presens instrumentum nostri sigilli munimine roboramus»). In chiusura, prima della *completio* notarile, si trova l'*actum* – senza data topica – seguito dall'indicazione dei testimoni, al modo consueto agli scrinari romani. La sottoscrizione notarile è distanziata da queste di sette righe. Il redattore sembra essere *Paulus* (?) «Dei gratia Sacri Romani Imperii scriniarius habens potestatem dandi tutores, curatores, emancipandi, decretum interponendi, alimenta decernendi et publicationes testium facendi qui hiis interfui utriusque partis assensu hoc instrumentum scripsi et complevi rogatus».⁵⁰

La propaganda antiimperiale nell'Italia federiciana: l'attività dei legati papali, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. TOUBERT e A. PARAVICINI BAGLIANI, Palermo 1994, pp. 290-303: pp. 298-302 e, in particolare sul *Grande piaculum*, «il cui pretesto fu offerto dall'esecuzione capitale del vescovo Marcellino di Arezzo imprigionato con l'accusa di alto tradimento», p. 301. Conseguenza di questo racconto fu la presentazione e la considerazione di Marcellino alla stregua di un martire di cui furono persino esaltate le virtù miracolistiche: GRELLI - ANSELMI, *Il vescovo Marcellino* cit., pp. 96-98 con riferimenti ad alcuni storici aretini; sull'altro versante si trova invece GUAZZESI, *Dissertazione* cit., pp. 175-209 (le citazioni sono da p. 198) che sottolinea la non veridicità dei racconti 'amplificati' su di lui e sulla sua morte e sostiene che egli abbia finito i suoi giorni in maniera assai meno eclatante.

⁵⁰ La decifrazione del nome dello scriniario è resa incerta dalla sovrapposizione delle singole lettere in forma quasi monogrammatica.

Il sigillo pendente (ancora oggi esistente benché non in buone condizioni e staccato e conservato a parte, in una teca appositamente destinata ad accogliere i sigilli e le bolle dei documenti del fondo diplomatico) era applicato alla plica – di dimensioni piuttosto ridotte – tramite una fettuccia di pergamena che attraversava la plica stessa in un piccolo taglio orizzontale ancora visibile. Di cera bianca, a forma di mandorla, esso recava la raffigurazione della Madonna col Bambino – la “Madre di Dio” cui era dedicata la cattedrale in origine e in modo esclusivo prima della traslazione delle reliquie di sant’Emidio (avvenuta, sembra, intorno alla metà del XI secolo)⁵¹ e della sua associazione nella dedicazione – e tutto intorno, sul bordo, un’iscrizione, oggi non ben leggibile, in caratteri gotici maiuscoli.

Dunque, protocollo, testo ed escatocollo sono quelli tipici del documento privato (*invocatio*, *datatio chronica* nel protocollo; *intitulatio* che è più l’indicazione dell’attore che una vera *intitulatio*, dispositivo e varie clausole nel testo; indicazione dei testimoni in chiusura del documento e sottoscrizione notarile nell’escatocollo). Sembrerebbe in tutto e per tutto un documento privato. Ma le cose non sono così semplici. Il documento – si diceva – è, in certo modo, solenne. Premesso che non si intende far ricorso alla definizione, peraltro già altrove e da altri messa in discussione, di documenti “semipubblici”⁵² e alla diffe-

⁵¹ F. CAPPELLI, *La Cattedrale di Ascoli nel Medioevo. Società e cultura in una città dell’Occidente*, Ascoli Piceno 2000, pp. 144-149.

⁵² Si veda A. PRATESI, *Note di diplomatica vescovile beneventana. Parte II. Vescovi suffraganei (secoli X-XIII)*, in *Bullettino dell’Archivio paleografico italiano*, n. s., I (1955), pp. 19-91 (estratto, pp. 7-79), ripubblicato in A. PRATESI, *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, Roma 1992, pp. 325-414, pp. 7, 20, 25 (le citazioni sono dall’estratto dal *Bullettino*), che qualifica tali quei documenti che, pur riferendosi a materia propria del diritto pubblico, sono redatti secondo le norme diplomatiche di quelli privati e non assurgono mai a forme diplomatiche cancelleresche. In una formulazione di qualche anno più tardi, Pratesi amplierà e specificherà la definizione della categoria dei documenti «semipubblici» includendovi tutti quei documenti «emanati da autorità minori (signori feudali, vescovi, ecc.) che, non disponendo di un proprio ufficio per la spedizione dei documenti, ricorrevano all’opera degli scrittori delle carte private, assumendoli però spesso al proprio servizio e comunque imponendo loro di seguire nella stesura taluni canoni particolari che conferivano al testo una certa, se pur ridotta, solennità»: A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1987², p. 34. Ma è definizione che non ha sempre trovato unanimi e soddisfatti gli studiosi, che di volta in volta, hanno proposto nuove qualifiche. Si veda, tanto per fare un esempio, G. G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel Comu-*

renziamento – non sempre chiara e netta – tra documenti pubblici relativi a negozi messi in atto dal vescovo come persona pubblica e documenti prodotti dal presule in quanto persona privata, si noterà che il nostro *instrumentum*, oltre alla fattura e alla redazione accurate del supporto e del testo, reca un sigillo, e, con esso, la sua menzione nella *roboratio*. Dunque alla ‘normale’ *firmatio* da parte della pubblica autorità – notaio, o scriniario nel caso specifico – si aggiunge un elemento di validazione «di indiscutibile provenienza extranotarile se non specificamente cancelleresca»: ⁵³ il sigillo, «manifestazione concreta, addirittura palpabile, di cosciente autorevolezza». ⁵⁴

Va detto subito che quest’ultima caratteristica (compresenza di sigillo e di sottoscrizione notarile) è tutt’altro che un *unicum* di questo documento o del solo ambiente ascolano. È, anzi, fenomeno piuttosto comune nel panorama medievale italiano e soprattutto di certi ambiti, ovvero quelli delle cosiddette autorità minori. Numerose sedi vescovili presentano, per i secoli centrali del medioevo, fenomeni assai rilevanti di questa contaminazione, ⁵⁵ e la stessa Chiesa ascolana ne farà un uso

ne di Asti, Spoleto 1977, p. 207, che parla di «documenti misti» e propone di chiamarli «documenti notarili compositi». Sulla difficoltà di «adottare un criterio di selezione certo e univoco» e quindi di distinguere e classificare i vari documenti in tipologie nette e distinte, v. NICOLAJ PETRONIO, *Per una storia della documentazione* cit., pp. 67-69.

⁵³ P. CANCIAN, *Fra cancelleria e notariato: gli atti dei vescovi di Torino (secoli XI-XIII)*, in *La memoria delle Chiese. Cancellerie vescovili e culture notarili nell’Italia centro-settentrionale (secoli X-XIII)*, a cura di P. CANCIAN, Torino 1995, pp. 181-204, a p. 186.

⁵⁴ V. POLONIO, *Identità ecclesiastica, identità comunale: la memoria a Genova*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*, Atti del convegno di studi, Genova, 24-26 settembre 2001, Genova 2002 (= *Atti della Società ligure di storia patria*, n. s., XLII [CXVI]/I), pp. 449-482: p. 470.

⁵⁵ È il caso, tanto per fare degli esempi, di Benevento [per cui si rimanda ai lavori di F. BARTOLONI, *Note di diplomatica vescovile beneventana. Parte I. Vescovi e arcivescovi di Benevento (secoli VIII-XIII)*, in *Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche dell’Accademia Nazionale dei Lincei*, ser. VIII, V/7-10 (luglio-ottobre 1950), pp. 425-449 (le citazioni sono dall’estratto, pp. 1-25); e PRATESI, *Note di diplomatica* cit.], di Bologna [G. CENCETTI, *Note di diplomatica vescovile bolognese dei secoli XI-XIII*, in *Scritti di paleografia e diplomatica in onore di V. Federici*, Firenze 1945, pp. 157-223, ripubblicato in *La memoria delle Chiese* cit., pp. 131-179], di Asti ed Ivrea [G. G. FISSORE, *Problemi della documentazione vescovile astigiana per i secoli X-XII*, in *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, LXXI (1973), pp. 417-510, ripubblicato in *La memoria delle Chiese* cit., pp. 41-94; G. G. FISSORE, *Vescovi e*

costante e massiccio, facendola rientrare nella sua pratica consueta.⁵⁶

Dall'analisi della documentazione vescovile solenne dell'episcopato ascolano nei secoli XI-XIII risulta infatti che la sua garanzia di autenticità passa in maniera prioritaria proprio attraverso il sigillo vescovile e la sottoscrizione notarile. Sono proprio questi due elementi che conferiscono importanza, solennità e soprattutto le indispensabili *firmitas* e *robur*, e quindi, autenticità al documento; di più, sembrano farlo in misura equivalente, paritaria. Difficile sarebbe voler affermare il primato autentificativo dell'uno sull'altro.⁵⁷

A questo fenomeno di ibridazione, che caratterizza in maniera quasi completa la documentazione prodotta da e per i presuli ascolani, il documento ora in questione accompagna la sicura abilità del rogatario – uno scriniario romano – di soddisfare le richieste del committente. Certo, non siamo in grado di affermare con certezza quanto, nell'i-

notai: forme documentarie e rappresentazioni del potere, in *Storia della Chiesa di Ivrea dalle origini al XV secolo*, a cura di G. CRACCO, con la collaborazione di A. PIAZZA, Roma 1998, pp. 867-923], di Arezzo [NICOLAJ PETRONIO, *Per una storia della documentazione* cit.], di Siena [A. GHIGNOLI, *Il documento vescovile a Siena nei secoli XI-XII. Problemi della tradizione e critica delle fonti*, in *Die Diplomatie der Bischofsurkunde*, VIII Internationaler Kongreß für Diplomatie, Innsbruck, 27 settembre-3 ottobre 1993, Innsbruck 1995, pp. 347-363; distribuito in formato digitale da *Reti medievali* (dalla cui versione a stampa si cita) al seguente URL: <http://centri.univr.it/rm/biblioteca/scaffale/g.htm> - Antonella%20Ghignoli], di Torino [CANCIAN, *Fra cancelleria e notariato* cit.], per il Trecento, di Trento [D. RANDO, *Fonti trentine per Enrico di Metz fra Italia comunale e Mitteleuropa*, in *Il «Quaternus rogacionum» del notaio Bongiovanni di Bonandrea (1308-1320)*, a cura di D. RANDO e M. MOTTER, Bologna 1997 (Storia del Trentino. Serie II. Fonti e Testi, 1), pp. 7-27] e per il Quattrocento, di Milano [G. CHITTOLINI, «*Episcopalis curie notarius*». *Cenni sui notai di curie vescovili nell'Italia centro-settentrionale alla fine del medioevo*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, I, Spoleto 1994, pp. 221-232; e M. LUNARI, «*De mandato domini archiepiscopi in hanc publicam formam redegi, tradidi et scripsi*». *Notai di curia e organizzazione notarile nella diocesi di Milano (sec. XV)*, in *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, XLIX (1995), pp. 486-508].

⁵⁶ Per questo aspetto, si vedano le considerazioni in M. CAMELI, *Documenti e autocoscienza. Una ricerca di diplomazia vescovile*, cap. 1, par. 3 (*Le caratteristiche della documentazione solenne*) e 4 (*Una via propria all'unicità*), di prossima pubblicazione. Per quanto riguarda invece la situazione ascolana nel Trecento alcuni cenni sono in M. CAMELI, *Studi preliminari sui registri vescovili di Ascoli Piceno*, in *I registri vescovili nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIII-XV)*, Atti del Convegno di studi, Monselice, 24-25 novembre 2000, Roma 2003, pp. 373-401, par. 2 (*Perché "Bollari"*).

⁵⁷ CAMELI, *Documenti e autocoscienza* cit.

deazione, nella formulazione e nella confezione di questo *instrumentum*, spettasse all'una o all'altra parte (autore dell'azione giuridica – autore della documentazione), ma la conoscenza del panorama documentario ascolano ci permette senz'altro di affermare che un ruolo rilevante nell'*input* verso quella specifica soluzione documentaria l'abbia avuto il versante episcopale.

Questo non toglie però che anche il rogatario avesse il suo ruolo nella creazione di questo documento, proponendo analoghe soluzioni vigenti nel sistema documentario romano, e propriamente in quegli ambiti di «preminenza sociale» che tendevano a differenziarsi in quello che agli occhi dei loro appartenenti poteva apparire come un indistinto *background* documentario.⁵⁸

Fosse davvero questo il contesto in cui si situa il nostro documento, si avrebbe un'ulteriore testimonianza di quella situazione di «dualismo o bipolarismo fra capacità documentaria e autorità giuridica, o meglio, fra “autore della documentazione” e “autore dell'azione giuridica”»,⁵⁹ dove si danno due autonomie che s'incontrano e lavorano assieme in maniera paritaria e costruttiva per un fine comune: la costruzione di un documento autentico, dal punto di vista giuridico, e efficace, dal punto di vista dei risultati da ottenere, tanto in termini pratici, materiali che di visibilità pubblica e sociale.

Detto questo, non è da credere che la lunga storia documentaria vescovile ascolana sia stata sempre uguale a se stessa e non abbia conosciuto fratture o momenti di innovazione. Il discorso è stato affrontato altrove in maniera distesa.⁶⁰ Basti qui accennare al fatto – rilevante – che proprio l'episcopato di Marcellino abbia segnato una svolta nella pratica documentaria del vertice ecclesiastico cittadino. Si era negli anni Trenta del XIII secolo e si passò – con la *pagina confirmationis et concessionis* del vescovo Matteo, successore di Marcellino, del 1237 – dall'uso prevalente del *privilegium* o *decretum* o *pagina* a quello maggioritario della forma delle *litterae* pontificie, con la scomparsa di ogni

⁵⁸ C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Documentazione scritta e preminenza sociale*, in *La nobiltà romana nel medioevo*, Atti del Convegno, Roma, 20-22 novembre 2003, a cura di S. CAROCCI, Roma 2006 (Collection de l'École française de Rome, 359), pp. 323-343 (anche in formato digitale da *Scrineum* al seguente URL: <http://scrineum.unipv.it/biblioteca/carbonetti-documentazione.rtf>).

⁵⁹ FISSORE, *Vescovi e notai* cit, p. 896.

⁶⁰ Ancora il rimando è a CAMELI, *Documenti e autocoscienza* cit.

riferimento notarile. Tale modello rimase in uso per tutto il restante periodo, seppure in maniera non sempre continua e univocamente definita. Si sono infatti individuati esempi che sembrano segnare un momentaneo ritorno al passato (l'*instrumentum* di Teodino del 1258);⁶¹ e casi degli anni Sessanta e Settanta del secolo che mostrano la preferenza (accanto, o forse al posto delle *litterae*) per una forma ibrida di *privilegium*, probabilmente ritenuta più indicata a determinati contenuti giuridici, e nella quale tornano prepotentemente le tracce del notaio e addirittura l'apposizione centrale del suo *signum*.⁶²

Ma sembra probabile che la generazione di documenti vescovili davvero nuova per l'ambito ascolano – ovvero documenti che finalmente riproducono in maniera compiuta le *litterae cum serico* della cancelleria pontificia, tanto nel dettato che nei contenuti e tanto nella partizione che nella realizzazione grafica – abbia visto la luce durante l'episcopato di Marcellino. Se si considerano infatti i servizi prestati da costui al papa, la sua presenza presso la Curia romana e gli incarichi ricoperti per la Sede apostolica, gli stretti legami che lo univano a questa e dunque anche certo la familiarità con la documentazione papale forse non si andrà lontani dalla verità ipotizzando che la svolta – se di svolta si può parlare e se di svolta si tratta – in senso 'cancellerescopapale' della documentazione ascolana e l'accresciuta autocoscienza vescovile relativamente al campo documentario possa, se non essere stata originata, quanto meno aver subito una spinta consistente o una accelerazione proprio sotto l'episcopato di Marcellino, in connessione con il primo periodo di «effettiva dominazione» del potere pontificio sulla Marca.⁶³

Se poi i caratteri – estrinseci ed intrinseci – peculiari del 'nuovo' documento vescovile ascolano siano da considerare segni e riflessi del-

⁶¹ ACAP, C8.

⁶² ACAP, C9 e C10.

⁶³ Per una periodizzazione in questo senso, che riflette l'alternarsi piuttosto netto ed evidente, nella Marca d'Ancona, delle dominazioni pontificia e imperiale, si veda J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Impero e papato nelle Marche: due sistemi di dominazione a confronto*, in *Friedrich II. Tagung des Deutschen Historischen Instituts in Rom im Gedenkjahr 1994 (Federico II. Convegno dell'Istituto storico germanico di Roma nel l'VIII centenario della nascita)*, a cura di A. ESCH e N. KAMP, Tübingen 1996, pp. 381-403, alle pp. 386-388.

l'esistenza di un ambito di produzione proprio dell'episcopio ascolano, cioè di una cancelleria strutturata, e si possa quindi già parlare di una compiuta organizzazione burocratica della curia episcopale ascolana è difficile dire. Con maggiore cautela si potrebbe pensare ad una fase o a episodi di sperimentazione. Certo è che, sia che si esplicasse tramite un servizio di cancelleria che tramite l'opera di un notaio-ufficiale opportunamente diretto e istruito, la coscienza vescovile in fatto di pratica documentaria aveva fatto in questo periodo un certo balzo in avanti, individuando un suo modello solenne (quello delle *litterae* papali) e cercando di assimilarsi ad esso.

1233, aprile 10, [Roma]

Marcellino, vescovo di Ascoli, trovandosi presso la Sede apostolica, dichiara di aver ricevuto, a nome suo e della sua Chiesa, per curare e risolvere alcuni affari suoi e della sua Chiesa presso la Curia romana, sessantadue once d'oro in mutuo dai mercanti romani Paolo, Pietro, Bonifacio e Alberto, figli Cinzio de Turre e promette di restituirle entro il prossimo 1° settembre, impegnando, a tal fine, tutti i beni dell'episcopato e della sua Chiesa.

Originale [A]. Archivio capitolare Ascoli Piceno, C3. Foglio di cm 23,5 × 23,6 inclusa una plica irregolare di un centimetro circa, in discreto stato di conservazione ad eccezione di due fori in corrispondenza delle due piegature verticali e di alcune sbiaditure sparse dell'inchiostro e di leggere abrasioni del supporto nelle linee centrali che rendono difficoltosa la lettura compromettendola in alcuni casi. La scrittura è disposta su rigatura a mina per un totale di 19 linee piene, seguite da 5 linee contenenti l'indicazione dei testimoni al modo consueto agli scriniari romani, e sottoscrizione notarile distanziata di 7 righe. Il sigillo pendente si conserva staccato e a parte, in un'apposita teca. Sul verso, un regesto moderno di mano al momento ancora ignota.¹

IN NOMINE domini nostri Iesu Christi, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo ducentesimo tricesimo tertio, pontificatus domini Gregorii pape noni anno septimo, indictione sexta, mense aprilis die .x. Nos Marcellinus Dei gratia episcopus Esculanus apud Sedem apostolicam constitutus confitemur et recognoscimus nos, nomine nostro et ecclesie nostre et pro nostris et ecclesie nostre negotiis et necessariis utilitatibus in Romana curia expediendis utiliter et procurandis, mutuo recepisse et habuisse a vobis Paulo, Petro, Bonifatio et Alberto fratribus, filiis Cinthii de Turre, mercatoribus Romanis, sexaginta et duas

¹ Sull'opera di riordino dell'ACAP – commissionata dal Capitolo ai canonici Giovanni Battista Lenti e Felice Viccei in data 21 giugno 1788 e dichiarata effettuata con l'aiuto del pievano Panici, del signor Michelangelo Relucenti e di don Carlo Roccatani e ultimata il 18 aprile 1789 – e sul 'ridimensionamento' del ruolo di Luigi Pastori ritenuto finora dalla storiografia e dalla vulgata popolare l'autore unico del riordino nonché del relativo inventario, v. E. TEDESCHI, *L'intervento di Luigi Pastori sull'Archivio Capitolare di Ascoli Piceno*, in *Gli Ordini mendicanti nel Piceno. 3. Gli Agostiniani* (di prossima pubblicazione a cura dell'Istituto Superiore di Studi Medioevali «Cecco d'Ascoli»).

uncias boni et legalis auri taren(orum) regis ad pondus Romanum, de quibus nomine nostro et ecclesie Esculane nos bene quietos et pagatos vocamus, exceptioni non numerate et non solute nobis pecunie omnino renuntiantes; quas pretaxatas sexaginta et duas uncias boni et legalis auri tar(enorum) regis ad pondus predictum vobis vel uni vestrum in solidum aut certo vestro nuntio presens instrumentum habenti et resignanti et resignanti^a in proximis venturis kalendis septembris in curia domini pape ubicumque fuerit per stipulationem legitimam promittimus nos pleno soluturos et integre reddituros; quod si dictis loco et [.....]ino^b pretaxata pecunia nobis ut dictum est non fuerit integre persoluta [.....]^c in antea stipulatione predicta promi[ttimus vobis]^d pro dampnorum et interesse recompens[atione] persolvere per singulos duos menses pro singulis decem unciis pre[dictis] unam unciam eiusdem ponderis et auri et expensas unius [.....]^e cum uno equo et serviente [.....]que ipsi fuerint [.....] ad [solution]nem plenariam totius debiti memorati. Quam supradictam dampnorum et interesse recompensationem et expensas promittimus vobis in sortem dicti debiti nullatenus compitare ac non detinere pretaxatum debitum contra voluntatem nostram sub pretexto recompensationis predictae ultra terminum prelibatum; pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et plenarie bene complendis, nos et successores nostros et ecclesiam Esculanam vobis principales debitores in solidum constituimus et pagatores nos cum omnibus bonis nostris episcopalibus et iamdicte nostre ecclesie mobilibus et immobilibus, proventibus atque redditibus ecclesiasticis et mundanis, presentibus et futuris, vobis usque ad solutionem iamdicte pecunie et dampnorum, expensarum et interesse propter hoc specialiter in solidum obligantes. Et in hiis omnibus nomine nostro et ecclesie Esculane renuntiamus, privilegio clericatus et fori, consuetudini et statuto et nove constitutionis beneficio, ac restitutionis in integrum apostolicis litteris contra vos et predicta omnia impetratis modo quolibet ac etiam impetrandis, constitutioni de duabus dietis concilii generalis, conditioni sine causa, appellationis remedio et omni alii iuris auxilio canonici et civilis, exceptioni doli et omni alii exceptioni, defen-

(a) ripetuto per evidente svista (b) le prime due o tre lettere con trattino abbreviativo illegibili per lieve abrasione del supporto, qui e in seguito (c) alcune lettere illegibili per foro nella pergamena (d) guasto nella pergamena (e) alcune lettere illegibili per foro nella pergamena

sioni et rei que possent obici contra hoc instrumentum vel factum; promittentes vobis in verbo veritatis et bona fide omnia supradicta rata et firma habere et contra non venire sed observare firmiter et plenarie adimplere. In huius itaque rei evidentiam pleniorum presens instrumentum nostri sigilli munimine roboramus.

Actum presentibus hiis testibus rogatis scilicet:

Iohanne Zappatore, * * * et Romano, clericis ecclesie Sanctorum Marcellini et Petri testibus

Egidio Iudicis Saccocii scriniario teste

Petro Iudicis fratre suo teste

Morico teste

et Stepherino de Leve teste.

(SN) [Paulus ?] Dei gratia Sacri Romani Imperii scriniarius habens potestatem dandi tutores, curatores, emancipandi, decretum interponendi, alimenta decernendi et publicationes testium facendi qui hiis interfui utriusque partis assensu hoc instrumentum scripsi et complevi rogatus.

(SP)

Tria... In nomine domini Amen. Nos Innocentius servus servorum dei, papa, apostolicam sedem vacantem. Inter nos et ipsos. In diebus nostris. Nos Innocentius servus servorum dei, papa, apostolicam sedem vacantem. Inter nos et ipsos. In diebus nostris. Nos Innocentius servus servorum dei, papa, apostolicam sedem vacantem. Inter nos et ipsos. In diebus nostris. Nos Innocentius servus servorum dei, papa, apostolicam sedem vacantem. Inter nos et ipsos. In diebus nostris.

test.
 test.
 test.
 test.

60

In nomine domini Amen. Nos Innocentius servus servorum dei, papa, apostolicam sedem vacantem. Inter nos et ipsos. In diebus nostris. Nos Innocentius servus servorum dei, papa, apostolicam sedem vacantem. Inter nos et ipsos. In diebus nostris.

Ascoli Piceno, Archivio capitolare, C3